



# COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

REP. N. 617

## PATTO DI COLLABORAZIONE PER INTERVENTI DI CURA,

## RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

L'anno 2026, il giorno 29 del mese di Maggio nella residenza comunale di San Marcello Piteglio, Via Pietro Leopoldo 10/24;

Tra la Geom. Federica Strufaldi, Responsabile dell'Area E - Urbanistica, Cura del territorio, Patrimonio del Comune di San Marcello Piteglio, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta - C.F.

9006011076 - P.IVA 01906480478 in virtù del decreto del Sindaco n. 37 del 30/12/2025 con il quale vengono nominati i responsabili dei servizi ai quali sono affidati i compiti di gestione tecnico-amministrativi attinenti i servizi di competenza;

E l'Associazione VALLE LUNE ODV, con sede a San Marcello Piteglio (PT) Viale Panoramico n. 357 - C.F./P.I. 90048810478, rappresentata ai fini del presente atto dalla Sig.ra Arianna

Ciampi, nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED]

[REDACTED] - C.F. [REDACTED], che dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'associazione stessa.

### PREMESSO CHE

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonomia

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo

svolgimento di attività di interesse generale;

- in accoglimento di tale principio con deliberazione n. 37 del

22/05/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento

della partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini

alla cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni, che prevede

che il patto di collaborazione sia uno strumento con cui il

Comune, i cittadini singoli o associati, le Associazioni

concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione

degli interventi di cura dei beni comuni;

- con Determina dirigenziale n. 600 del 11/07/2024 è stato

approvato lo schema del presente Patto di collaborazione;

- con prot. n. 6321 del 02/04/2026 il soggetto proponente ha

presentato una proposta di collaborazione, denominata "Ex Scuola

di Popiglio";

- con delibera di Giunta comunale N. 61 del 14/05/2026 veniva

espresso parere favorevole alla realizzazione della suddetta

proposta;

- in relazione a tale proposta l'Ufficio Patrimonio ha raccolto

le opportune valutazioni tecniche e concluso con esito

favorevole l'istruttoria, come esplicitato nella determina

dirigenziale n. 456 del 19/05/2026;

DATO ATTO che il soggetto proponente si riconosce nello spirito

e nelle finalità del Regolamento di cui accetta integralmente i

principi e di cui rispetta le disposizioni, in quanto applicabili;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI STABILISCE:**

**ART. 1 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA**

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati a seguito della proposta pervenuta al Comune.

In particolare il proponente, intende realizzare, tramite l'utilizzo dell'immobile "Ex Scuole di Popiglio" (utilizzo dei vani evidenziati in rosso nella planim. allegata) attività di:

- Luogo di incontri culturali, allestimento mostre, laboratori didattici e sede dell'Associazione;

- Cura del verde e decoro: interventi periodici di taglio dell'erba, pulizia e manutenzione ordinaria delle aree pubbliche adiacenti all'immobile; con cadenza biennale intervento di sfalcio dell'erba nell'area circostante le Torri di Popiglio ed il sentiero che dalle Torri di Popiglio porta al Ponte di Castruccio in loc. Piteglio;

- Manutenzione dell'immobile: farsi carico dei lavori di imbiancatura interna e dei piccoli interventi di manutenzione ordinaria necessari a garantire la piena funzionalità e il decoro degli ambienti;

- Rigenerazione e riuso: restituire alla pubblica fruizione l'immobile, attualmente non utilizzato, attraverso la realizzazione di attività di interesse generale, trasformandolo in un presidio attivo di socialità e aggregazione per la cittadinanza;

**ART. 2 - DURATA DELLA COLLABORAZIONE, CAUSE DI SOSPENSIONE O**

**CONCLUSIONE ANTICIPATA E REVOCA**

Il presente Patto di collaborazione è valido cinque (5) anni dalla data di sottoscrizione fino al 28/05/2031 ed è, previo accordo tra le parti, rinnovabile. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto di collaborazione.

La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno, nonché l'interruzione della collaborazione.

**ART.3 - MODALITA' DI COLLABORAZIONE**

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il

coinvolgimento di altri Settori e Servizi Interni ed esterni

all'Amministrazione comunale;

- svolgendo le attività indicate all'art. 1 del presente

documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni

Comuni.

**Il Proponente si impegna a:**

- svolgere le attività previste con utilizzo di mezzi propri e

di personale volontario;

- mettere a disposizione il materiale e le attrezzature di

seguito indicate:

▪ Materiale cartografico, strumenti per organizzazione di

laboratori, mostri e convegni;

- svolgere con attenzione e cura, secondo criteri di adeguatezza

e con diligenza del buon padre di famiglia, tutte le attività

inerenti la cura dei beni comuni oggetto del presente patto, del

quale dovrà comunque essere garantita la fruizione collettiva;

- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o

cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che

possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di

collaborazione;

- agire in qualità di custode del bene, utilizzare con la dovuta

cura e diligenza gli spazi concessi, il materiale e le

attrezzature. Ogni intervento all'immobile ed agli spazi

adiacenti, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune;

- mantenere una relazione funzionale tra i soggetti che hanno

stipulato il Patto e con gli altri soggetti coinvolti nello svolgimento del Patto;

- utilizzare il logo "Comune di San Marcello Piteglio" su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente Patto;

- produrre una relazione annuale, sulle attività svolte come meglio specificato all'art. 4;

- eventualmente produrre foto e/o video, nel rispetto dei termini di legge previsti, relativi alle attività svolte;

- provvede all'intestazione dell'utenza elettrica e al pagamento dei relativi consumi;

- lasciare l'immobile a titolo gratuito al Comune, affinché possa essere utilizzato come seggio per le consultazioni elettorali di propria competenza, oltre che per ogni altra iniziativa o necessità istituzionale.

**Il Comune si impegna a:**

- concedere l'uso gratuito dei vani evidenziati in rosso nella planimetria allegata, dell'Ex Scuole di Popiglio, sita in loc. Popiglio Via della Scuola, per l'intera durata del presente patto;

- valutare, anche su segnalazione del Proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;

- pubblicare il presente patto di collaborazione sul portale

istituzionale dell'Ente, come previsto all'art. 20 del

Regolamento Comunale sopra citato;

- fornire il materiale e le attrezzature di seguito indicate:

- Sedie e alcuni tavoli;

- attivare le forme di sostegno, le esenzioni e le agevolazioni

specificatamente indicate all'art. 11 e 12 del Regolamento di

cui sopra;

Il Comune assume l'onere del pagamento dei costi relativi al

riscaldamento. L'Associazione proponente si impegna, da parte

sua, ad un utilizzo strettamente controllato e parsimonioso, al

fine di limitare il più possibile le spese di gestione.

#### **ART. 4 - RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA**

Il Proponente si obbliga a presentare, all'Ufficio Patrimonio

del Comune, una relazione annuale, entro il 31 marzo sullo stato

dell'immobile, sugli interventi e sulle attività svolte,

compilando l'apposito modulo allegato al Patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune

valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite

sopralluoghi specifici.

#### **ART. 5 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE**

La responsabilità e la vigilanza, ai sensi del Regolamento sui

beni comuni art. 18 e 19, sono in carico al Proponente.

Il Proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti,

in relazione alla tipologia di attività che essi si impegnano a

svolgere, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza, in particolare del D.lgs. 81/2008. Il Proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune (Ufficio/Servizio) circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con il Comune compresi gli eventuali dispositivi di protezione individuale occorrenti nel caso siano necessari per lo svolgimento dell'attività. Nello svolgimento delle attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione il Proponente e tutti i soggetti da esso coinvolti opereranno sotto la loro personale responsabilità, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate. È a carico del Proponente munirsi di adeguate polizze assicurative a copertura dei soggetti coinvolti attivamente nella realizzazione del progetto, oltre che per responsabilità civile verso terzi. Il Proponente solleva il Comune di SAN MARCELLO PITEGLIO da ogni qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente Patto. Il Proponente, si assume l'obbligo di portare

a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, dei contenuti del presente Patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

#### **ART. 6 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia legale dovesse intercorrere tra le parti sarà competente il foro di Pistoia.

#### **ART. 7 - SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO**

##### **D'USO**

Il presente Patto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 con l'applicazione della relativa imposta di Registro.

Le spese contrattuali relative, accessorie e conseguenti al presente Patto sono a carico del Proponente.

#### **ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente patto, si rimanda all'osservanza del Regolamento sopra citato.

#### **ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del D.lgs. n. 51 del 18/05/2018 come modificati dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marcello Piteglio; il Responsabile del trattamento dei dati relativamente al presente atto è la Geom. Federica Strufaldi come nelle

premesse generalizzata (pec: comunedisanmarcellopiteglio@pec.it).

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) (DPO), designato con Decreto del Sindaco n. 16 del 15/06/2023 è l'Ing. Fabio Dianda. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)). Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di San Marcello Piteglio, agli indirizzi sopra indicati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

**Allegati:**

- Codice di Comportamento approvato con delibera Commissariale n. 22 del 27/03/2017;

- Planimetria dell'ex Scuola di Popiglio.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per il Comune di San Marcello Piteglio      Per l'Associazione**

Geom. Federica Strufaldi

Sig.ra Arianna Ciampi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_